

Numero
1413

sl

0

Bellinzona
20 marzo 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno DFI
Segreteria generale
Inselgasse 1
3003 Berna

vernehmlassungen@blv.admin.ch
(pdf e word)

Procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell'ordinanza sulle tasse dell'USAV

Gentile signora Consigliera federale,
gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione citata in oggetto e l'opportunità di esprimere le nostre osservazioni sulla revisione totale dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) e sulla revisione dell'Ordinanza sulle tasse dell'USAV. Trasmettiamo le nostre considerazioni con l'apposito formulario allegato.

Vogliate gradire, signora Consigliera federale, signore e signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- Formulario di risposta

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Consultazione alla revisione totale dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari e alla modifica dell'ordinanza sulle tasse dell'USAV (dal 14 dicembre 2023 al 29 marzo 2024)

Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Repubblica e Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: TI

Indirizzo, luogo: Cancelleria dello Stato, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona

Persona di contatto: Nicola Solcà

Telefono: 091 814 29 70

E-mail: dt-spaas@ti.ch

Data: 13.03.2024

Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo
2. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, entro il 29 marzo 2024 al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@blv.admin.ch

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

1 Osservazioni generali sull'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)

La struttura dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, completamente rivista, con la sua suddivisione in titoli, capitoli e sezioni, non è di facile lettura. Alcuni passaggi del testo, in parte o completamente identici, si ripetono per diversi tipi di prodotti fitosanitari creando confusione. Ci si chiede se la struttura scelta sia adeguata ai destinatari. A nostro avviso, è indispensabile creare uno strumento per importatori e distributori in cui siano chiaramente riassunti i loro obblighi e le prescrizioni più importanti.

Lo scopo principale di questa revisione è l'armonizzazione con requisiti e le prescrizioni europee in materia di prodotti fitosanitari. L'armonizzazione della procedura di autorizzazione con l'Unione Europea (UE) è condivisa. Il previsto aumento della trasparenza e della comunicazione è accolto in modo particolarmente favorevole, così come la possibilità di evitare ritardi rispetto all'UE nell'autorizzazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti in Svizzera. Con l'allineamento alla normativa dell'UE, per la Svizzera aumenta la sicurezza nell'approvvigionamento di moderni prodotti fitosanitari (PF). La possibilità proposta di derogare alla legislazione dell'UE è pienamente sostenuta, ad esempio se non è possibile soddisfare i requisiti di protezione delle acque.

Il limite temporale per le autorizzazioni di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti è accolto con favore. Ciò garantirà che i prodotti fitosanitari siano regolarmente controllati per verificarne la conformità ai criteri di autorizzazione più recenti. Il prerequisito è che siano disponibili risorse umane sufficienti per la revisione. Sembra che non siano state trasferite risorse sufficienti dall'UFAG all'USAV dal momento che quest'ultimo ha assunto l'onere delle procedure di autorizzazione. Resta da verificare se le 6 unità a tempo pieno ora richieste siano sufficienti per un rapido trattamento delle domande e, in particolare, per l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di protezione delle acque.

Negli ultimi anni, presso il Servizio federale per l'omologazione dei prodotti fitosanitari si sono accumulate numerose domande. Ciò crea problemi alle aziende produttrici e distributrici dei prodotti e limita le possibilità di protezione delle colture svizzere. Con la revisione si accelera il processo di autorizzazione per le sostanze attive già autorizzate in UE. Di conseguenza, anche la procedura di omologazione dei PF deve essere adattata e velocizzata. In questa situazione di difficoltà di approvvigionamento di PF, è in costante aumento il numero di autorizzazioni d'emergenza secondo l'attuale art. 40. Ciò genera malcontento e rende fragile e contestabile il sistema delle autorizzazioni. Questo modo di procedere permette difatti di autorizzare i prodotti senza esami adeguati da parte dell'organo competente. Si invita ad assegnare al Servizio per l'omologazione dei prodotti fitosanitari le risorse necessarie per l'esecuzione di un lavoro rapido, credibile e rispettoso delle necessità di tutti i settori, da quello agricolo, alla salvaguardia dell'ambiente e della salute, ma anche per garantire nel tempo la disponibilità a una gamma sufficiente di fitosanitari sicuri, contribuendo così a mantenere bassi i rischi di sviluppare fenomeni di resistenza. In questo contesto è importante che il Servizio per l'omologazione dei prodotti fitosanitari garantisca che le autorizzazioni siano portate avanti parallelamente a quelle dell'UE e che i nuovi PF vengano approvati altrettanto rapidamente.

Riteniamo inoltre che sia fondamentale rafforzare l'informazione e la comunicazione con i Cantoni. Sebbene ai Cantoni sia stato fornito un elenco dei metaboliti rilevanti, questo è stato aggiornato solo sporadicamente e non era adatto come base per l'autorizzazione. I Cantoni hanno bisogno di tutti i dati rilevanti per l'applicazione della legge in forma elaborata e aggiornata. Già nel 2016, i Cantoni hanno richiesto i rapporti corrispondenti per le singole sostanze attive/ prodotti fitosanitari (rapporti di autorizzazione con informazioni sui rischi, metodi di analisi, accesso ai materiali di riferimento, ecc.) Inoltre,

i Cantoni richiedono l'accesso alla banca dati prevista. La bozza di revisione prevede che l'autorità di autorizzazione pubblichi i rapporti sull'autorizzazione di un prodotto fitosanitario. Questa "formulazione facoltativa" deve essere convertita in una "formulazione obbligatoria" per soddisfare il requisito di trasparenza. Nelle modifiche agli articoli proposte, la questione dell'accesso alle informazioni da parte dei Cantoni è più volte sottolineata. Ci risultano inoltre pendenti ulteriori richieste, non adeguatamente affrontate con questa revisione, legate alla valutazione del processo di autorizzazione, come un'adeguata considerazione dei rischi per gli organismi non-target o le divergenze tra i criteri di valutazione tossicologica utilizzati per l'autorizzazione (valori RAC) e i requisiti tossicologici acquatici (valori SQA).

Sulla base della nostra esperienza di applicazione dell'attuale OPF con la revisione totale è auspicabile che le ambiguità e le lacune riscontrate nel passato e nell'OPF (2010) vengano chiarite e risolte. Molte delle nostre osservazioni e proposte di revisione si muovono in questa direzione. Ad esempio, come la precedente versione dell'OPF, anche la presente revisione disciplina in particolare l'immissione in commercio e la manipolazione dei prodotti fitosanitari. A differenza di testi giuridici analoghi (ad es. l'Ordinanza sui concimi), non prevede obblighi per coloro che immettono sul mercato prodotti conformi e autorizzati - i produttori, gli importatori o i titolari delle autorizzazioni non sono esplicitamente obbligati a implementare misure per garantire la qualità e la conformità alla relativa omologazione dei prodotti secondo i principi del controllo autonomo. Questa lacuna centrale deve essere colmata con la revisione totale, introducendo un principio corrispondente.



2 Osservazioni sui singoli articoli sull'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)
Art. 1	Secondo l'attuale OPF2010 (art. 1, cpv 4), le disposizioni applicabili si basano sul principio di precauzione. Tuttavia, questo principio è stato spesso disatteso in passato, motivo per cui non deve essere eliminato.	Completare Art. 1 includendo il principio di precauzione come nell'attuale Ordinanza.
Art. 2 Oggetto	La nuova categoria di prodotti di base non rientra nella definizione di prodotti fitosanitari. Secondo l'articolo 1 dell'ordinanza sui prodotti chimici, questi prodotti non sono esclusi dal campo di applicazione dell'OPChim. Di conseguenza, sono considerati sostanze e preparati ai sensi della OPChim e sono soggetti alle relative norme. Poiché anche le sostanze di base possono avere proprietà pericolose ai sensi della legislazione sui prodotti chimici, è importante che tutte le disposizioni relative alle sostanze e ai preparati si applichino integralmente anche nella nuova OPF, in particolare quelle relative alla scheda dei dati di sicurezza, all'imballaggio e all'obbligo di notifica. Questo principio non sembra essere stato preso in considerazione nella presente bozza.	Nuovo cpv 4: Ai prodotti di base si applicano le disposizioni dell'Ordinanza sui prodotti chimici del 5 giugno 2015 (OPChim) e dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi legati ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim).
Art. 3	Il cpv 1 e 2 sono formulati in modo identico. Sarebbe più opportuno sintetizzare e riunire i due capoversi.	Riunire cpv 1 e 2 specificando comunque tutte le tipologie già considerate.
Art. 4	La distinzione tra il cpv 2 lett. a "Prodotti fitosanitari" e lett. b "Prodotti di base" mediante un riferimento al campo di applicazione nell'articolo 3 è	Spostare le definizioni dall'Art.3 al posto corrispondente nell'Art.4:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

	inutilmente complicato. La differenza tra le due tipologie di prodotti andrebbe invece chiarita nelle definizioni (art. 4) e non nel campo di applicazione (art. 3)	a. "Prodotti fitosanitari: prodotti costituiti o contenenti principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti nonché additivi e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3." b. "Prodotti di base: prodotti costituiti o contenenti sostanze di base e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3."
Art. 4	La definizione di "Zone di insediamento*" deve essere resa più chiara. Le zone di insediamento sono presenti sia all'interno che all'esterno delle zone edificabili. Di conseguenza la definizione deve essere rivista, riprendendo la definizione secondo Diritto Federale.	«Dell'area insediativa fanno parte aree residenziali, centrali e di lavoro, superfici destinate alla circolazione e al parcheggio di veicoli, piazze, parchi e aree verdi così come altre superfici (acque; piccole aree boschive)»
Art. 5	Il cpv 1 è formulato in modo ambiguo. Sembrerebbe che le eccezioni relative ai prodotti di base si possano applicare anche a fitoprotettori e ai sinergizzanti menzionati di seguito. Tuttavia, in base alla formulazione delle sezioni seguenti, non sembra che questo sia ciò che si intende.	Riformulare Art. 5: "Questo capitolo è valido per principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti. Sono esclusi i prodotti di base.
Art. 7	Quest'analogia di base all'UE è salutata positivamente.	
Art. 9	La possibilità per la Svizzera di rifiutare di autorizzare sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell'UE è accolta con favore.	
Art. 10 cpv. .2 lett. b	Si ritiene questa indicazione troppo vaga visto che per alcuni organismi (p. es. piante infestanti) è un gruppo e non l'organismo specifico ad essere menzionato.	Proposta di modifica: 2 Un'approvazione conformemente al capoverso 1 può avvenire in particolare: <u>per la lotta in maniera efficace contro organismi nocivi o piante infestanti specifiche.</u> a. per i macroorganismi; b. qualora non esista un'alternativa per lottare contro un organismo nocivo.
Art. 15 Titolo	Il titolo deve precisare che si tratta di criteri per l'approvazione.	Precisare il titolo "Criteri di approvazione per il prodotto..."
Art. 15	Il cpv 1 lett b cfr 2 stabilisce che i prodotti fitosanitari non devono avere alcun effetto sulla salute degli animali. In alcuni casi, tuttavia, lo scopo del prodotto	Modificare Art. 15 cpv 1 lett b no 2: "sulla salute di organismi animali non bersaglio; e..."

	è quello di uccidere i parassiti. Il criterio deve essere formulato in modo che si applichi solo agli organismi non bersaglio.	
Art. 17	L'articolo 17 stabilisce che i documenti di richiesta e le relazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Va chiarito che gli organi esecutivi cantonali avranno comunque accesso ai documenti se necessario, fermo restando la garanzia del segreto professionale.	Aggiungere un nuovo capoverso all'Art. 17 cpv. 2: "l'accesso da parte delle autorità federali e cantonali rimane garantito."
Art. 21 lett. b	Questa norma prevede la revoca di un'approvazione se i valori limite previsti dalla legge sulla protezione delle acque non possono essere rispettati mediante prescrizioni d'uso (art. 9 cpv. 5 LPAC). Tuttavia, se l'adozione di una misura secondo l'art. 9 cpv. 5 LPAC pregiudicasse fortemente l'approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole, il Consiglio federale può, per un periodo limitato, prescindere dalla revoca (art. 9 cpv. 6 LPAC). Questa riserva dovrebbe essere integrata nell'OPF.	Proposta di modifica: Art. 21 lett. b: b. è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 9 capoverso 5 LPAC; <u>è fatto salvo l'articolo 9 capoverso 6 LPAC</u> ; o
Art. 22	L'armonizzazione con l'UE dovrebbe includere anche la comunicazione delle revoche e delle modifiche alle condizioni e alle restrizioni. L'attuale sistema di aggiornamento periodico dell'Allegato 1, con una banca dati poco intuitiva, dovrebbe essere abbandonato a favore di un sistema simile a quello in uso nell'UE, che prevede che le revoche e i periodi di vendita e di utilizzo siano pubblicati quotidianamente. Ciò creerebbe condizioni di uguaglianza per tutti i partecipanti al mercato. Inoltre l'articolo 7 del rapporto esplicativo fa riferimento all'elenco dei prodotti fitosanitari. Sarebbe auspicabile che nell'ambito della presente revisione l'attuale banca dati venisse aggiornata in modo da potere ad esempio ordinare i prodotti anche in base alle restrizioni d'uso.	
Art. 30 cpv. 2	Analogo all'Art. 17. L'accesso ad informazioni da parte delle autorità cantonali deve essere garantito se necessario.	Aggiungere al cpv 2 che l'accesso da parte delle autorità federali e cantonali deve essere garantito in caso di necessità.
Art. 35	L'affermazione al cpv 2 non è relativa ad un tipo di omologazione, per questo sarebbe più indicato includere questa frase nell'art. 36.	Spostare cpv 2 nell'art. 36 - Portata dell'omologazione.

Art. 36	<p>La formulazione dell'art. 36 non comprende tutti i tipi di informazioni di cui all'art. 38 "Contenuto dell'omologazione". Ciò può portare a concludere che la decisione di autorizzazione includa anche contenuti non vincolanti.</p> <p>In particolare, mancano i requisiti per l'immissione sul mercato e l'uso, che sono contenuti centrali dell'autorizzazione.</p> <p>Secondo il nuovo cpv 2, le autorizzazioni dovrebbero essere trasferibili in futuro. Accogliamo con favore questa possibilità e ma sottolineiamo che le modalità di trasferimento devono ancora essere regolamentate.</p> <p>Se un'autorizzazione viene trasferita a un'altra persona, le responsabilità cambiano. Il titolare dell'autorizzazione deve essere indicato nell'etichettatura, motivo per cui è necessario specificare le scadenze, soprattutto nel caso in cui il precedente titolare non esista più legalmente.</p>	<p>Aggiungere all'art. 36 cpv 1: "L'omologazione stabilisce [...] con un determinato nome commerciale e stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato e il suo impiego".</p> <p>Va notato che le autorizzazioni non possono essere trasferite solo in base al diritto privato. È necessario il coinvolgimento dell'autorità di omologazione e un nuovo decreto di omologazione. Sarebbe consigliabile assegnare un nuovo numero di omologazione. Inoltre, devono essere fissati dei termini per la vendita del prodotto del precedente titolare (ad es. nell'art. 74).</p>
Art. 38	<p>I criteri di restrizione per l'utilizzo nelle aree di insediamento sono complessi e non sono ovvi per il titolare dell'autorizzazione né possono essere ricavati autonomamente dagli utenti. Per i prodotti interessati ad uso professionale, l'autorizzazione deve quindi indicare esplicitamente che non possono essere utilizzati nelle aree di insediamento (Allegato 5, numero 2).</p> <p>Tale disposizione deve essere successivamente riportata nell'etichettatura (cfr. Allegato 8).</p>	<p>Aggiungere una lettera dopo la lett. j: "l'indicazione se il prodotto fitosanitario per uso professionale non può essere impiegato in aree di insediamento".</p>
Art. 38	<p>Non è corretto che soltanto i prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche attive, fitoprotettori o sinergizzanti debbano includere indicazioni di pericolo. Anche altre sostanze possono avere proprietà pericolose che portano alla classificazione e all'etichettatura. Inoltre, il termine "sostanze chimicamente attive" non è definito e comporta difficoltà di interpretazione.</p>	<p>Modificare il cpv 3: "L'omologazione di un prodotto fitosanitario, contenente sostanze attive chimiche, fitoprotettori o sinergizzanti deve inoltre contenere..."</p>
Art. 38	<p>La prima parte della precedente formulazione di cui all' art. 18 cpv. 7 dell'attuale OPF, secondo cui l'autorizzazione si applica solo al titolare menzionato nella decisione, deve essere mantenuta. Questa affermazione è importante per il funzionamento del sistema di autorizzazione e per l'attribuzione delle responsabilità. La nuova proposta di trasferibilità delle autorizzazioni non modifica questo principio.</p>	<p>Aggiungere un nuovo cpv 4 all'art. 38: "4 L'omologazione è valida soltanto per il titolare menzionato nella decisione di omologazione"</p>
Art. 38 cpv. 2	<p>La definizione di cui alla lett. l del periodo che intercorre tra l'ultima applicazione e il consumo del prodotto vegetale è molto poco chiara e,</p>	<p>Proposta di modifica:</p>

	<p>soprattutto, non controllabile, poiché il momento del consumo non è determinato dall'utilizzatore di un prodotto fitosanitario. Sugeriamo di utilizzare il termine "periodo d'attesa".</p> <p>Alla lett. m viene menzionato l'intervallo di rientro, ma non è immediatamente chiaro a che cosa si riferisca il "rientro". Proponiamo di utilizzare il termine "intervallo di rientro in campo" o "intervallo di rientro sulla parcella".</p> <p>lett n: più che le dimensioni dell'imballaggio appare rilevante la quantità di prodotto ivi contenuto. Proponiamo di utilizzare "il contenuto, in peso o volume, dell'imballaggio".</p>	<p>Art. 38 cpv. 2 lett. l: l. il periodo <u>d'attesa</u> tra l'ultima applicazione e il consumo del prodotto vegetale;</p> <p>Art. 38 cpv. 2 lett. m: m. l'intervallo di rientro <u>in campo</u></p> <p>Art. 38 cpv. 2 lett. n: n. le dimensioni <u>il contenuto, in peso o volume,</u> dell'imballaggio.</p>
Art. 45	<p>Questa disposizione stabilisce che i prodotti fitosanitari autorizzati in uno Stato membro dell'UE in cui le condizioni agronomiche, climatiche e ambientali sono paragonabili a quelle in Svizzera possano essere autorizzati anche in Svizzera. Secondo il cpv 2, gli organismi di valutazione possono effettuare un esame del dossier presentato, tra l'altro se ritengono che l'esame comporti restrizioni più severe rispetto allo Stato membro dell'UE interessato.</p> <p>Questa proposta lascia ai centri di valutazione un ampio margine di manovra.</p>	<p>Devono essere specificati i prerequisiti di condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili, poiché nella relazione esplicativa mancano le informazioni corrispondenti. Si fa notare che tali condizioni possono inoltre variare notevolmente anche all'interno della Svizzera, soprattutto tenendo in considerazione il Canton Ticino.</p>
Art. 49	<p>Secondo l'Art. 49, un prodotto fitosanitario è autorizzato per l'uso non professionale se soddisfa i requisiti dell'Allegato 5, numero 1, oltre ai requisiti dell'Art. 40. I requisiti più severi per l'uso non professionale sono stati introdotti il 1° gennaio 2023 e devono essere mantenuti.</p>	
Art. 50	<p>Omologazione dei prodotti fitosanitari nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e nella Sh: i principi attivi sono autorizzati a determinate condizioni nelle zone di protezione delle acque sotterranee menzionate. Non si capisce perché questi criteri non debbano valere per gli interi settori di alimentazione. Le sostanze non vengono scaricate nelle acque sotterranee e quindi nell'acqua potabile solo nelle zone di protezione, ma anche attraverso i settori di alimentazione (circa il 90%).</p>	<p>Aggiungere un ulteriore cpv 3 dell'art. 50: "Le restrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche, se definiti, ai settori di alimentazione.</p>
Art. 51	<p>L'organismo di omologazione può autorizzare l'uso di un prodotto fitosanitario su un'area o una coltura specifica se esiste un rischio per la salute delle piante e il rischio non può essere evitato in altro modo. Può anche stabilire</p>	<p>Aggiungere un ulteriore capoverso, dopo il cpv 5:</p>

	<p>che l'uso debba essere autorizzato dai Cantoni in singoli casi. Le autorizzazioni di emergenza sono aumentate in modo significativo. Devono essere limitate in modo più rigoroso, perché ciò compromette la procedura di autorizzazione ordinaria. Il rischio per la salute delle piante va valutato assieme ad altri fattori e non deve essere l'unico motivo per autorizzare un prodotto fitosanitario e accettare un danno ambientale in altri comparti.</p>	<p>"I Cantoni devono esaminare e autorizzare l'uso nei singoli casi."</p>
Art. 51	<p>Per una omologazione di emergenza devono essere soddisfatti molteplici criteri che sono indicati all'art. 51. Manca però un riferimento al criterio di purezza, come indicato nell'art. 41 cpv 1 lett b, che a nostro avviso deve essere soddisfatto al momento del rilascio di un'autorizzazione di emergenza.</p>	<p>Modificare l'art. 51 cpv 2 come segue: "Per un omologazione in situazione d'emergenza devono essere adempite solo le condizioni di cui agli articoli 41 capoverso 1 lettere b e d...."</p>
Art. 62	<p>L'articolo 62 stabilisce che i documenti dell'omologazione devono essere trattati in modo confidenziale. È opportuno precisare che gli organi esecutivi cantonali hanno comunque accesso ai documenti, in particolare ai rapporti di autorizzazione, fermo restando la garanzia del segreto professionale.</p>	<p>Aggiungere un nuovo capoverso: "L'accesso delle autorità federali e cantonali rimane garantito."</p>
Art. 65 cpv.3	<p>La disposizione riguarda il diritto di essere parte della procedura. Non si capisce perché le autorità esecutive cantonali non abbiano accesso ai fascicoli e non possano esaminare gli atti alla stessa stregua delle organizzazioni che hanno richiesto la qualità di parte. Proponiamo che venga utilizzato il termine "legittimate" come nell'art. 160b cpv. 1 LAgr.</p>	<p>Modifica proposta al cpv. 3: "Il Servizio di omologazione garantisce il diritto di esaminare gli atti <u>ai Cantoni</u> e alle organizzazioni <u>legittimate</u> che hanno richiesto la qualità di parte entro il termine stabilito nell'articolo 160b capoverso 1 LAgr (...)."</p>
Art. 74	<p>Riteniamo che un termine di vendita di 6 mesi e un termine per lo smaltimento, lo stoccaggio e l'uso di 18 mesi siano inappropriati, poiché i prodotti fitosanitari sono generalmente acquistati solo una volta per stagione, preferibilmente in inverno. In combinazione con l'attuale notifica periodica delle modifiche ai prodotti omologati, questo può generare incertezze per i produttori e gli agricoltori.</p> <p>Una possibile soluzione pratica sarebbe un termine di vendita di 12 mesi e un termine ultimo di 12 mesi, ma solo in combinazione con l'implementazione di una comunicazione più dinamica (si vedano i commenti sull'art. 22).</p> <p>In alternativa si propone il mantenimento dell'attuale art. 31 cpv. 2.</p>	<p>Proposte di modifica:</p> <p>Art. 74 cpv. 2: 2 Il termine dal momento della modifica, della revoca o della scadenza dell'omologazione può essere: a. per l'immissione sul mercato, di sei <u>12</u> mesi al massimo; b. per lo smaltimento, lo stoccaggio e l'uso delle scorte, di 48 <u>12</u> mesi al massimo.</p>

	Anche alcuni beni per i quali è prevista la costituzione di scorte obbligatorie possono essere trattati con prodotti fitosanitari, come ad esempio le sementi conciate. Attualmente, a causa della guerra in Ucraina, si sta discutendo seriamente della creazione di scorte obbligatorie anche per alcuni prodotti fitosanitari. Le scorte obbligatorie sono integrate nel flusso di merci delle aziende obbligate a detenerle. Tuttavia, la costituzione di scorte obbligatorie può prolungare il periodo in cui i beni restano in circolazione. Questa circostanza deve essere presa in considerazione nell'OPF.	Art. 74 cpv. 6 (nuovo): Per i beni per i quali è prevista la costituzione di scorte obbligatorie in base all'art. 7 cpv. 1 LAP, i termini di cui al cpv. 2 sono da prolungare, in modo da prendere in considerazione il periodo prolungato durante il quale i beni sono in circolazione.
Art. 74a	A nostro avviso deve essere inserito un nuovo articolo relativo alle tempistiche in caso di trasferimento di un'omologazione.	Introdurre un nuovo articolo 74a per definire i limiti di tempo a seguito di un trasferimento di un'omologazione.
Art. 76 cpv. 3	Si ritiene l'inclusione della diversità chimica essenziale. Sosteniamo fortemente le lettere a-c.	
Art. 78	Un'omologazione per importazione parallela può essere applicata soltanto a prodotti con una classificazione ed etichettatura conforme alla legislazione. In questo articolo manca questa precisazione.	Aggiungere un'ulteriore lettera all'art. 78, cpv 3: "f. il prodotto fitosanitario soddisfa i requisiti di etichettatura del Regolamento CLP dell'UE o dell'OPChim".
Art. 80	I criteri secondo cpv 5 lett a + b sono un doppione poco sensato. (si nota ad ogni modo un errore nel testo, che riposta due volte la lettera b)	Modificare Art. 80 cpv 5: "Rinuncia all'inclusione nell'elenco [...] se il titolare dell'autorizzazione relativa al prodotto di riferimento ha potuto accertare in maniera plausibile che sono soddisfatte le ragioni per la non inclusione ai sensi del capoverso 2".
Art. 82	Se l'autorità di omologazione modifica i requisiti per l'immissione sul mercato di un prodotto di riferimento per il quale esistono autorizzazioni all'importazione parallela, gli importatori di questi prodotti noti ai sensi dell'Art. 86 devono essere attivamente informati di conseguenza. L'art. 82 non lo specifica.	Aggiungere all'Art. 82: "...e informa gli importatori di questi prodotti annunciati ai sensi dell'art. 86."
Art. 84	Come per l'Art. 82, l'autorità di omologazione deve informare attivamente l'importatore.	Aggiungere all'Art. 84: "...e informa gli importatori di questi prodotti annunciati ai sensi dell'art. 86."
Art. 86	Secondo il cpv 4, non vi è alcun obbligo di segnalare le importazioni di prodotti fitosanitari per uso personale. Ciò mette in discussione lo scopo di	Modificare Art.86 cpv.4 come segue:

	raccogliere dati sulle quantità vendute di altri prodotti fitosanitari in generale. In questo caso ha più senso definire una quantità minima per l'obbligo di segnalazione analoga a quella prevista dall'art. 54 cpv. 1 lett. j OPChim..	"L'obbligo di notifica non si applica ai prodotti fitosanitari importati dagli utilizzatori professionali in quantità inferiori a 100 kg all'anno esclusivamente per uso personale.
Art. 96 cpv. 1	Le informazioni elencate sono di grande importanza per l'esecuzione cantonale. Occorre chiarire che queste informazioni sono sempre a disposizione delle autorità cantonali. Inoltre, nell'attuale OPF è stata eliminata la disposizione relativa ai metodi di misurazione e agli standard di analisi. Una disposizione corrispondente dovrebbe essere inserita in un luogo adeguato.	Aggiungere all'Art. 96 un nuovo cpv. 6: "gli organi esecutivi cantonali non sono considerati terzi e hanno accesso alle informazioni ai sensi del cpv. 1." Deve essere inclusa la seguente disposizione e aggiunta alla lett. f : "Per i residui di rilevanza tossicologica, ecotossicologica, ambientale o per l'acqua potabile, devono essere disponibili metodi di misurazione correntemente utilizzati e validati. Gli standard analitici devono essere correntemente disponibili.»
Art. 97	La disposizione dell'articolo 97, cpv. 1, è di importanza fondamentale. Essa contiene il principio che un prodotto fitosanitario può essere utilizzato solo se è stato autorizzato per l'uso in questione, con tutte le indicazioni e precauzioni associate. La formulazione dovrebbe quindi essere estesa in questo senso.	Aggiungere all'Art. 97 cpv.1: "Un prodotto fitosanitario... alla presente ordinanza per il relativo impiego".
Art. 98	In base alla clausola di salvaguardia, non è necessario imporre un divieto in ogni caso. La sicurezza potrebbe essere garantita anche con delle limitazioni.	Specificare quanto segue nell'Art. 98 cpv. 1: "D'intesa con i servizi interessati, il Servizio di omologazione può vietare <u>o limitare</u> l'importazione..."
Art. 99	Non è chiaro perché solo i prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive chimiche, fitoprotettori o sinergizzanti debbano essere classificati ed etichettati secondo l'OPChim. Inoltre sottolineiamo che il termine "sostanze attive chimiche" non è definito e porterebbe a difficoltà di interpretazione. Questa affermazione vale anche per l'art. 100 cpv. 4, e per l'art. 101, cpv. 5.	Rivedere la condizione dell'Art. 99, includendo anche i prodotti di base.
Art. 101	Sarebbe utile inserire anche in questo articolo, come già presente nell'Art. 100, il rimando all'Allegato 8.	Aggiungere al cpv 1 il riferimento all'Allegato 8.
Art. 101 Cpv. 4	L'affermazione al capoverso 4 è in contraddizione con l'Art. 106, in cui si indica che è possibile pubblicizzare un fitosanitario con la dicitura "omologato	Eliminare o correggere il cpv 4, indicando che è permesso apportare la dicitura "omologato come

	come prodotto a basso rischio". Riteniamo che l'indicazione possa essere riportata sull'etichetta.	prodotto fitosanitario a basso rischio" con le stesse condizioni riportate nell'Art. 106.
Art. 102	Devono essere rispettate anche le condizioni e le restrizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari importati in parallelo. Queste devono quindi comparire sull'etichetta o nel foglietto illustrativo.	Modificare l'Art. 102 cpv 1 lett a: "a. gli usi per cui è stato omologato il prodotto fitosanitario, <u>le condizioni e le limitazioni per l'immissione sul mercato</u> così come le prescrizioni circa...".
Art. 105 Cpv. 1	Secondo le note esplicative di questa revisione totale, le disposizioni sulla scheda di dati di sicurezza saranno adottate senza modifiche rispetto alla legislazione precedente. Ciò significa che sarà mantenuta la regolamentazione standardizzata dei vari gruppi di prodotti soggetti alla legislazione sui prodotti chimici (sostanze, preparati, biocidi, prodotti fitosanitari). Al contrario, la proposta di testo dell'ordinanza propone una regolamentazione che si discosta dalla legge precedente in diversi punti, che prevedeva la trasmissione della SDS solo nella prima fase della catena di approvvigionamento e soltanto a utilizzatori professionali.	Correzioni all'Art. 105: - eliminare cpv 1
Art. 105 Cpv. 4	Salutiamo positivamente la possibilità di mettere a disposizione le schede di dati di sicurezza in formato elettronico. Questa modalità permette di facilitare l'accessibilità di queste importanti informazioni (ad esempio tramite un codice QR sulla confezione) e di ridurre la burocrazia.	
Art. 108	L'elenco delle ulteriori norme d'uso non deve essere formulato in modo esaustivo.	Aggiungere al cpv 1: "Per l'uso dei prodotti fitosanitari si applicano <u>in particolare</u> l'allegato 2.5...".
Art. 109 Cpv. 1	Il fatto che un prodotto sia omologato solo per l'uso professionale in aree di insediamento deve essere indicato nell'autorizzazione. Pertanto, anche in questo caso è necessario fare riferimento all'omologazione, per evitare che ogni utente debba effettuare una valutazione separata e aggiuntiva in relazione ai complessi criteri dell'Allegato 5, numero 2. Il requisito	Modificare cpv 1: "Nelle zone di insediamento possono essere usati solo i prodotti fitosanitari....nell'allegato 5 numero 2 e che sono omologati.[...]"

	corrispondente deve comparire anche nell'etichettatura (vedi richiesta per l'Allegato 8).	
Art. 109 Cpv. 2	Salutiamo positivamente, dal profilo della produzione, l'eccezione per le aree di produzione agricola nelle zone di insediamento, ai sensi del capoverso 2. Tuttavia, ci si chiede se tale utilizzo debba essere associato a condizioni aggiuntive, ad esempio misure di riduzione della deriva, ecc.	Completare Art. 109, cpv 2 con delle misure per la riduzione del rischio.
Art. 109 Cpv. 4	Salutiamo positivamente il capoverso 4, essenziale per alcune zone di produzione o per la lotta obbligatoria agli organismi di quarantena con la necessità di prendere misure adeguate per la protezione della popolazione.	
Art. 111	L'Art. 111 regola gli obblighi di notifica del titolare dell'autorizzazione. Nella versione precedente, tuttavia, era necessario notificare all'autorità di omologazione anche qualsiasi modifica che richiedesse un adeguamento della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario, in quanto parte integrante dell'omologazione. Queste disposizioni mancano nel nuovo Art. 111 e devono essere nuovamente incluse in analogia con le disposizioni del precedente Art. 44 cpv 5 OPF. Il rinvio di questo obbligo esplicitamente menzionato nelle note esplicative non è riconoscibile nella bozza di ordinanza.	Aggiungere un paragrafo supplementare all'Art. 111: "Deve notificare all'organismo di omologazione qualsiasi cambiamento che richieda un adeguamento della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario".
Art. 112	Al cpv 3 non viene specificato per quali utilizzi un professionista debba registrare i dati nel SI IPF. Sugeriamo che la registrazione di dati avvenga per tutti i tipi di impieghi (a titolo professionale e non) eseguiti dall'utilizzatore professionale.	Modificare l'Art. 112 cpv 3: " Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari registrano i dati su ogni utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario, omologato per uso professionale o non,...."
"Controllo Autonomo"	A seguito di morie di api causate da prodotti fitosanitari "contaminati" e non conformi ai requisiti dell'omologazione, è stato valutato che l'attuale OPF non contiene alcun requisito che obblighi alle parti coinvolte di garantire e controllare la qualità e la conformità all'omologazione dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato svizzero. Pertanto, né i produttori, né gli importatori, né i titolari delle omologazioni sono legalmente obbligati ad attuare le misure corrispondenti. In particolare, quando si importano prodotti, nessuna delle parti coinvolte può essere ritenuta responsabile se lotti non conformi e pericolosi vengono immessi sul mercato svizzero.	Aggiunta in un punto appropriato (ad esempio all'interno della Sezione 6): Dovrebbe essere stabilito il principio che i titolari delle omologazioni, se necessario in collaborazione con gli importatori o i produttori, devono attuare misure per garantire che i prodotti fitosanitari che immettono sul mercato siano conformi all'omologazione e quindi soddisfino i requisiti dell'articolo 42. Le misure, nel senso di buone pratiche di fabbricazione, dovrebbero essere basate sullo stato dell'arte.

	Anche l'attuale bozza non contiene alcuna disposizione in merito. Questa lacuna centrale deve essere colmata con la presente revisione totale, introducendo un principio corrispondente di "controllo autonomo" per i prodotti fitosanitari e le sostanze di base.	L'USAV deve essere autorizzato a definire i requisiti pertinenti e a emanare direttive.
Art. 121	Il requisito fondamentale dell'art. 61, cpv 1, dell'attuale OPF non è presente nel nuovo articolo 121. Chiediamo venga ripreso, in quanto contiene l'elemento centrale dell'obbligo di diligenza nella manipolazione dei prodotti fitosanitari e delle sostanze di base. In caso di incidenti, questo principio riveste in ruolo molto importante.	Capoverso aggiuntivo prima del cpv 1: "Chi utilizza prodotti fitosanitari o i loro scarti deve provvedere affinché non abbiano effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l'ambiente".
Art. 129 cpv. 2	La precisazione di cui al cpv. 2 è essenziale per diverse colture di cui viene importata la quasi totalità delle sementi, ad esempio in orticoltura.	
Art. 130, 131 e 132	Salutiamo positivamente la possibilità di realizzare degli esperimenti mirati con dei prodotti non omologati nonché la possibilità di ottenere un'autorizzazione generale e eseguire esperimenti test, premesse le condizioni esposte di rispetto dei livelli massimi per i residui e le valutazioni di cui all'art. 132 cpv. 2.	
Art. 135/136	Le autorità cantonali responsabili della sorveglianza del mercato dei prodotti fitosanitari e delle sostanze di base nonché del monitoraggio del loro utilizzo necessitano, per le loro valutazioni, di informazioni non presenti nei registri pubblici. Ciò include in particolare le autorizzazioni e i rapporti di autorizzazione, eventualmente le quantità vendute.	L'art. 135 e l'art. 136 devono essere modificati in modo che le informazioni necessarie, in particolare le autorizzazioni e i rapporti di autorizzazione, possano essere messe a disposizione delle autorità esecutive cantonali.
Art. 138	Anche le limitazioni all'uso non professionale e all'uso nelle zone di insediamento devono essere pubblicate, in quanto sono importanti per il comportamento conforme dei soggetti interessati e per le autorità preposte all'applicazione della legge. Per la distribuzione e l'impiego conforme dei prodotti fitosanitari, è importante anche che le scadenze per la consegna e l'utilizzo siano pubblicati nel registro.	Aggiungere ulteriori lettere all'art. 138 cpv 2: "x l'indicazione se il prodotto è autorizzato per uso non professionale y l'indicazione di eventuali divieti di uso professionale nelle aree di insediamento; z. se del caso, le date di scadenza per la consegna e l'utilizzo".
Art. 138 cpv. 3	Secondo questa disposizione, l'ente di omologazione può pubblicare valutazioni e relazioni sulle autorizzazioni.	Per ottenere la suddetta trasparenza, la formulazione "può" deve essere sostituita da una formulazione "deve".

Art. 139	I prodotti di base autorizzati sono elencati in una lista sia in EU che in CH. Per una maggiore comprensibilità dovrebbe essere pubblicato un elenco consolidato.	Nuovo cpv 2. «il Servizio di omologazione [...] tiene un elenco delle sostanze di base approvate». Di conseguenza il cpv 2 diventerebbe il nuovo cpv 3.
Titolo ottavo: Esecuzione	E' presente un errore di formattazione.	Correggere formattazione testo.
Art. 142	Il rispetto dei nuovi obblighi di registrazione e notifica di cui all'art. 112, in particolare del cpv 2, deve essere monitorato dall'autorità di omologazione. Questo compito non è ancora elencato nell'articolo 142.	L'art. 142 deve essere integrato con il monitoraggio degli obblighi di registrazione e rendicontazione ai sensi dell'art. 112.
Art. 145 cpv. a	I punti 2 (effetti dei prodotti fitosanitari su specie che non devono essere controllate, sulla fertilità del suolo e sulle api nelle superfici agricole trattate) e 7 (l'identità e le proprietà fisico-chimiche dei prodotti fitosanitari e delle sostanze di base) sono questioni ambientali che devono essere trattate dall'UFAM.	I punti 2 e 7 dell'art. 145 lett. a devono essere trasferiti nell'elenco presente all'art. 143.
Art. 154	Il nuovo articolo consente alle autorità cantonali preposte all'applicazione della legge di addebitare ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al titolare dell'autorizzazione alla vendita le spese sostenute per l'analisi dei campioni. La limitazione a un campione all'anno è inutile e inusuale. Come in altri settori, dovrebbe essere lasciata alle autorità di controllo la facoltà di decidere dove e con quale frequenza raccogliere i campioni.	Eliminare il cpv 2 dall'Art. 154: “ 2 L'obbligo di pagamento è limitato a un test a campione per prodotto fitosanitario all'anno. Se la parte tenuta al pagamento non è collaborativa e quindi devono essere raccolti e analizzati più campioni, ”
Art. 155	La pratica della sorveglianza del mercato comporta requisiti per i provvedimenti amministrativi che non sono presi in considerazione nella formulazione proposta. L'articolo deve quindi essere modificato di conseguenza. Il contenuto eliminato dal testo precedente deve essere mantenuto. I prodotti che sono stati contestati in Svizzera o che hanno causato incidenti (perché non sono conformi alle specifiche, la data di scadenza è scaduta o non sono adatti allo scopo originariamente previsto) non dovrebbero poter essere riesportati, in quanto non possono essere utilizzati in modo sicuro nemmeno all'estero. Sussiste persino il rischio che possano tornare in Svizzera attraverso il commercio parallelo.	Apportare le seguenti modifiche: Cpv 1, lett a “vietare la vendita o <u>l'utilizzo</u> del prodotto...” nuova lettera d: "d. obbligare il detentore a smaltire il prodotto fitosanitario o la sostanza di base". Aggiunta all'art. 155, cpv 5: "5 o, se necessario, li rilascia <u>a determinate condizioni</u> ". Nuovo cpv 6: “La Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

		si applica anche all'esportazione di prodotti fitosanitari e di materie prime non conformi alle specifiche, la cui data di scadenza è passata o che non sono adatti allo scopo originariamente previsto."
Art. 158	Il sistema informativo contiene i dati richiesti dalle autorità cantonali responsabili della sorveglianza del mercato dei prodotti fitosanitari e delle sostanze di base e del monitoraggio del loro utilizzo. L'accesso ai contenuti corrispondenti del sistema informativo può sostituire i metodi obsoleti di scambio dei dati. Oltre alle informazioni rese disponibili al pubblico, i Cantoni dovrebbero poter accedere ad altre informazioni rilevanti per l'applicazione della normativa. In particolare, si tratta di omologazioni e permessi di vendita e le loro revocche, rapporti di omologazione, titolari di PGI e volumi di vendita.	All'art. 158 deve essere aggiunto un capoverso che preveda il recupero dei dati rilevanti per l'esecuzione da parte delle autorità cantonali preposte all'esecuzione.
Art. 170	A nostro avviso, questa disposizione transitoria è molto breve. Proponiamo di estenderla a due anni.	Verificare la nuova proposta di allungare il periodo transitorio dell'art. 170.
Allegato 2	I criteri per l'approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti: manca ancora una valutazione degli effetti su anfibi, funghi acquatici, api selvatiche e altri insetti impollinatori.	Supplemento Allegato 2.
Allegato 5 Punto 1 e 2	Per semplificare la lettura e comprensione dell'OPF suggeriamo di aggiungere le relative frasi H. Il riferimento alle categorie del reg. 1272/2008 è di difficile lettura.	Modificare l'Allegato 5 riportando l'elenco delle frasi H corrispondenti alle varie categorie di classificazione.
Allegato 8	L'etichettatura deve essere estesa per includere un punto relativo all'uso professionale nelle zone di insediamento. I prodotti che non possono essere utilizzati in queste aree devono essere etichettati di conseguenza. Non è possibile per l'utente dedurre la restrizione dalle altre informazioni. La sola menzione nell'elenco dei prodotti fitosanitari è largamente insufficiente, poiché questa informazione non è disponibile sul posto al momento dell'impiego.	Punto aggiuntivo 1.19: "1.19 Se applicabile, l'indicazione sui prodotti per uso professionale che l'impiego del prodotto nelle zone di insediamento non è consentito."
Allegato 8 No. 1.2	Crea confusione il riferimento "se si tratta di un'altra persona responsabile dell'imballaggio..." Non è comprensibile a chi si possa fare riferimento. A nostro avviso andrebbe rimosso poiché crea confusione.	Modificare no. 1.2: "... del prodotto fitosanitario e, se si tratta di un'altra persona, il nome ... responsabile dell'imballaggio... "

<p>Allegato 8 No. 1.9</p>	<p>Non è chiaro quali siano le frasi tipo a cui l'Art. fa riferimento. A nostro avviso sarebbe utile inserire le frasi tipo dell'attuale OPF (SPe, SPo, SPa, SPR)</p> <p>Nella lista delle frasi tipo andrebbe inclusa anche una prescrizione in cui si delimita l'impiego di prodotti fitosanitari in prossimità del vicinato.</p>	<p>Sviluppare ulteriormente l'allegato 8 includendo la lista delle frasi tipi riprendendole dall'attuale OPF.</p>
<p>Allegato aggiuntivo</p>	<p>La contaminazione dei prodotti fitosanitari con sostanze estranee non previste dall'omologazione non è ancora chiaramente regolamentata in Svizzera e non esistono valori limite applicabili. La presenza di sostanze estranee è particolarmente critica, in quanto può verificarsi tra la produzione di diversi prodotti, ad esempio se l'impianto non è sufficientemente pulito. In passato, tale contaminazione ha ripetutamente causato la moria di api. Nella prassi, i limiti di tolleranza devono essere ricavati attraverso i criteri di autorizzazione. ("I prodotti fitosanitari non possono essere autorizzati se possono avere effetti nocivi sulla salute o effetti inaccettabili sull'ambiente"). Per garantire un'applicazione equa della legge, in Svizzera devono essere definiti per legge valori limite vincolanti per le sostanze estranee.</p>	



3 Osservazioni sull'ordinanza sulle tasse dell'USAV

L'aumento del grado di recupero dei costi per l'autorizzazione dei PF è accolto con favore. Tuttavia, non è chiaro il motivo per cui le autorizzazioni di biocidi e medicinali veterinari siano utilizzati per determinarne l'entità. Il principio dell'equivalenza e del recupero dei costi che si applica alle tariffe deve essere applicato pienamente. Ciò significa che il 100% dei costi dovrebbe essere recuperato.

Ci si chiede se non sia il caso di prevedere il versamento degli emolumenti direttamente alla Cassa federale e che non siano le entrate derivanti dalle tasse proposte a determinare l'entità delle risorse umane impiegate per l'evasione delle domande di omologazione. Lo stato attuale delle domande non evase e i relativi tempi di elaborazione sono lunghi e difficilmente giustificabili. Ci si domanda se l'entità del previsto aumento delle tasse non rischi di creare un effetto dissuasivo verso le ditte che intendono presentare domande di omologazione, ciò che rischierebbe di tradursi in un impoverimento del mercato. Una maggiore sicurezza dei tempi di elaborazione delle pratiche andrebbe nella direzione di diminuire le incertezze dei produttori, mitigando un'eventuale perdita di interesse nel procedere all'omologazione. La disponibilità di una gamma sufficiente di fitosanitari efficaci e sicuri per la popolazione e per l'ambiente può contribuire a mantenere bassi i rischi di sviluppare nel tempo fenomeni di resistenza a determinati principi attivi.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch